

Impresa agricola (agriturismo) e turismo di lusso

Cass. Sez. I Civ. 14 gennaio 2015, n. 490 -Ceccherini, pres.;Didone, est.;Caopasso, P.M. (conf.) - Feudi della Medusa società agricola s.r.l. (avv.ti Pappalardo e Racugno) c.Fallimento Feudi della Medusa società agricola s.r.l. (avv.ti Altieri e Demuro) e TNT Global Express S.p.A. (ConfermaApp. Cagliari10 giugno 2013)

Ai fini dell'assoggettabilità a fallimento, ai sensi dell'art. 1, legge fall., di una impresa agrituristica, occorre valutare, in concreto, la ricorrenza dei requisiti di connessione tra attività agrituristiche ed attività agricole, oltre la prevalenza di quest'ultime rispetto alle prime. Ne consegue che, alla luce dell'art. 2135, comma 3, c.c., integrato dalle previsioni della l. 20 febbraio 2006, n. 96, la verifica della connessione dell'attività agrituristica con l'attività agricola non può esaurirsi nel mero accertamento dell'utilizzo prevalente di materie prime ottenute dalla coltivazione del fondo, ma va compiuto avuto riguardo all'uso, nel suo esercizio, di dotazioni e risorse dell'azienda, normalmente impiegate nell'attività agricola.

(Omissis)

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di Cagliari, con sentenza del 17 gennaio 2013, su istanza di TNT Global Express S.p.A. ha dichiarato il fallimento di «Feudi della Medusa società agricola s.r.l.», avendo ritenuto sussistenti i presupposti di cui alla legge fall., artt. 1 e 15, nel testo in vigore dal 1° gennaio 2008.

Il tribunale ha dato atto che un primo creditore, la Puxeddu Trasporti s.r.l., aveva depositato istanza di desistenza; mentre un secondo non era stato soddisfatto, nonostante la concessione di un congruo termine per l'adempimento. Lo stato di insolvenza si poteva dedurre dalla presenza di numerosi protesti per gli anni 2011 e 2012 per un ammontare complessivo superiore a 150.000,00 Euro.

Contro la sentenza di primo grado la società fallita ha proposto reclamo deducendo di essere soggetto non fallibile in quanto imprenditore agricolo e di non essere in stato di insolvenza.

Con la sentenza impugnata (depositata il 10 giugno 2013) la Corte di appello di Cagliari ha rigettato il reclamo. In relazione alla legge fall., art. 1, la Corte di merito ha escluso che l'attività svolta dalla fallita fosse inquadrabile nell'agriturismo di cui all'art. 2135 c.c. e alla legge n. 96 del 2006. Ha ritenuto sussistente, poi, lo stato di insolvenza.

Contro la sentenza di appello la società fallita ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Resiste con controricorso la curatela fallimentare intimata.

Nel termine di cui all'art. 378 c.p.c. parte ricorrente ha depositato memoria.

La Corte rileva preliminarmente l'inammissibilità della produzione documentale eseguita dalla società ricorrente il 22 ottobre 2014, produzione non consentita dall'art. 372 c.p.c.

Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 2135 c.c., legge fall., art. 1, e legge n. 96 del 2006, art. 2); nullità della sentenza e del procedimento (art. 360 c.p.c., n. 4) nonché omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5. Deduce che la società ha ad oggetto la produzione agricola con particolare riferimento al settore vitivinicolo e olivicolo, la trasformazione dei prodotti agricoli, la loro conservazione, la loro commercializzazione sul mercato nazionale e internazionale e la vendita al dettaglio o diretta oltre alle connesse attività agrituristiche, di turismo rurale e di ricezione, meramente strumentali ed accessorie rispetto all'esercizio della principale attività agricola, come attestato dalla destinazione degli investimenti quasi integralmente alle attività agricole (78 per cento), con costi del 92 per cento del totale per quella vitivinicola.

Lamenta che l'interpretazione dell'art. 2135 c.c. accolta dai giudici del merito sia in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte (n. 24995/2010), la quale ha escluso che al fine dell'individuazione dell'impresa commerciale abbiano rilievo parametri di natura quantitativa.

Deduce che gli immobili destinati ad agriturismo erano preesistenti sul fondo ed erano stati soltanto ristrutturati.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c.; nullità della sentenza e del procedimento nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

Lamenta che la Corte di merito abbia totalmente omesso di valutare gli elementi probatori (bilanci e altre prove documentali) attribuendo valenza decisiva ad una presunzione «ipotetica» secondo cui in ragione dell'assunto lussuoso arredamento l'investimento per la realizzazione della parte recettiva «deve essere stato assai maggiore rispetto a quello dell'attività agricola tout court».

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della legge fall., art. 6, e art. 99 c.p.c., nullità del procedimento e della sentenza nonché omesso esame di fatto decisivo, lamentando che sia stato dichiarato il fallimento (con sentenza depositata il 17 gennaio 2013) nonostante che all'udienza del 15 gennaio 2013 le parti avessero chiesto

congiuntamente un rinvio per l'esistenza di trattative in corso e che l'accordo perfezionato fosse stato adempiuto con il pagamento di Euro 18.500,00 in data 18 gennaio 2013, al quale aveva fatto seguito, il 23 gennaio 2013, il deposito della desistenza da parte dell'unico creditore istante, TNT Global Express S.p.A.

Quest'ultimo, non insistendo nel proprio ricorso in occasione dell'udienza del 15 gennaio 2013 e chiedendo termine per perfezionare l'accordo raggiunto, ha manifestato un comportamento incompatibile con la volontà di chiedere la dichiarazione di fallimento e il giudice avrebbe deciso *ultra petita* e in violazione della legge fall., art. 6, e art. 99 c.p.c.

Con il quarto motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della legge fall., art. 5, nonché nullità della sentenza e del procedimento. Deduce che la Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto sussistente lo stato di insolvenza, peraltro includendo fra i debiti della società anche l'intero ammontare del finanziamento contratto con MPS, di Euro 7.500.000,00, a fronte di un credito esigibile di Euro 677.480,00, nonché l'importo relativo a decreti ingiuntivi opposti concernenti crediti che, in sede di accertamento del passivo, non sono stati ammessi. I debiti verso fornitori erano dovuti a disordine contabile e sono stati da tempo definiti (dopo il dissequestro dei libri contabili) e la Corte di merito non ha valutato i bilanci depositati.

Con l'ultimo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., n. 4 e nullità della sentenza *ex* art. 156 c.p.c., commi 1 e 2, per difetto dei requisiti formali, contenendo la sentenza solo una motivazione apparente.

Il nucleo della motivazione della sentenza impugnata è il seguente: la struttura destinata alla ospitalità in esame non presenti affatto quelle caratteristiche di stretta connessione con l'attività agricola tale da far escludere la fallibilità della Feudi della Medusa società agricola s.r.l. Si tratta infatti di una struttura di rilevanti dimensioni che mette conto essere partitamente descritta, partendo dalla definizione contenuta nei documenti prodotti: trattasi di un *resort* a cinque stelle di gran lusso, con annessa SPA e due piscine. Vi sono i seguenti ambienti: un salone denominato (*omissis*) di 550 mq; un ristorante chiamato (*omissis*), ove opera un'equipe composta da uno Chef coadiuvato da uno staff, in cui vengono servite pietanze assai raffinate, come può dedursi dall'esame del relativo menù in atti, assai poco consone al menù di un agriturismo; una sala congressi di mq. 152; una biblioteca di 120 mq; una *champagnerie* di 78 mq.; il c.d. tempio del vino di 660 mq.; il terrazzo (*omissis*) di 860 mq.; il terrazzo (*omissis*) di 1230 mq.; il terrazzo (*omissis*) di 300 mq.; il terrazzo (*omissis*) di 208 mq.; il giardino (*omissis*) di 1000 mq. ed il terrazzo cantina (*omissis*) di 600 mq.

Vi sono poi «10 magnifiche suite, molto spaziose e raffinate», arredate con estremo lusso, come può dedursi dall'esame dei documenti in atti, destinate all'ospitalità dei clienti.

Ritiene la Corte che tale tipologia di accoglienza sia quanto di più lontano dal concetto di agriturismo, connotato da una sorta di frugalità e semplicità, dovendosi poi escludere qualsiasi connessione con l'attività di coltivazione della vite, se si esclude l'utilizzo di locali destinati alla degustazione dei vini prodotti nell'azienda *de qua*.

All'esame dei motivi va premesso che, secondo le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. Un. n. 8053/2014), l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile *ratione temporis*), introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività», fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Invero, la riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione.

Alla luce di tali premesse, dunque, le censure motivazionali formulate dalla ricorrente sono inammissibili nella parte in cui pretendono una diversa lettura degli atti e una diversa valutazione degli elementi probatori così come quando denunciano l'omesso esame di documenti (bilanci) semplicemente per trarne una diversa conclusione quanto al requisito della prevalenza dell'attività agricola, nel mentre la Corte di merito - con motivazione esente da palesi vizi logici - ha escluso la connessione dell'attività di ricezione e ristorazione con quella agricola. Così correttamente applicando i principi enunciati in materia da questa Corte, secondo cui l'inquadramento dell'attività agrituristica (già disciplinata con la legge n. 730 del 1985, poi con il d.lgs. n. 228 del 2001 ed interamente regolamentata di nuovo con la più recente legge n. 96 del 2006) in quella agricola è subordinato alla condizione che l'utilizzazione dell'azienda agricola a fine di agriturismo sia caratterizzata da un rapporto di complementarità rispetto all'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento del bestiame, che deve comunque

rimanere principale (ovvero - secondo la dizione dell'attuale l. 20 febbraio 2006, n. 96 - «prevalente») (Sez. III, sentenza n. 8851 del 13 aprile 2007).

D'altra parte l'art. 2135 c.c., comma 3 dispone che si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette (...) alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

L'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata è agevolata dalla legge n. 96 del 2006, art. 5, comma 6, nel senso che per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio dell'attività agrituristica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere provvisoriale.

Va, dunque, confermata continuità all'indirizzo di questa Corte secondo il quale l'indagine sulla natura, commerciale o agricola, di un'impresa agrituristica, ai fini della sua assoggettabilità a fallimento, ai sensi della legge fall., art. 1, va condotta sulla base di criteri uniformi valevoli per l'intero territorio nazionale, e non già sulla base di criteri valutativi evincibili dalle singole leggi regionali, che possono fungere solo da supporto interpretativo.

L'apprezzamento, in concreto, della ricorrenza dei requisiti di connessione tra attività agrituristiche ed attività agricole, nonché della prevalenza di queste ultime rispetto alle prime, va condotto alla luce dell'art. 2135 c.c., comma 3, integrato dalle previsioni della l. 20 febbraio 2006, n. 96 sulla disciplina dell'agriturismo, tenuto conto che quest'ultima costituisce un'attività para-alberghiera, che non si sostanzia nella mera somministrazione di pasti e bevande, onde la verifica della sua connessione con l'attività agricola non può esaurirsi nell'accertamento dell'utilizzo prevalente di materie prime ottenute dalla coltivazione del fondo e va, piuttosto, compiuta avuto riguardo all'uso, nel suo esercizio, di dotazioni (quali i locali adibiti alla ricezione degli ospiti) e di ulteriori risorse (sia tecniche che umane) dell'azienda, che sono normalmente impiegate nell'attività agricola (Sez. I, sentenza n. 8690 del 10 aprile 2013).

D'altra parte, la legge n. 96 del 2006, art. 3, comma 3, dispone che i locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali e sarebbe del tutto antinomico assimilare a queste un *resort* a cinque stelle.

Talché sono infondate le violazioni di norme di diritto denunciate con il primo motivo mentre sono inammissibili le censure *ex art. 360 c.p.c.*, n. 5, denunciate con il secondo motivo.

Quanto al terzo motivo, le censure - prima che infondate (posto che la desistenza è stata depositata dopo il deposito della sentenza dichiarativa di fallimento) - sono inammissibili, non risultando esse prospettate con il reclamo, giusta risulta dalla sentenza impugnata e non avendo la ricorrente precisato luogo e modalità di deduzione nel merito del relativo motivo.

Del pari inammissibili sono il quarto e il quinto motivo.

Quest'ultimo per l'assoluta genericità, quello concernente lo stato di insolvenza, invece, perché veicola censure in fatto non deducibili in sede di legittimità.

(*Omissis*)

Impresa agricola (agriturismo) e turismo di lusso

1. *Premessa.* La Feudi della Medusa società agricola veniva dichiarata fallita con sentenza pronunciata dal Tribunale di Cagliari. La società proponeva reclamo deducendo la non fallibilità in quanto assoggettata alla disciplina dell'imprenditore agricolo, e la Corte di appello di Cagliari, con sentenza n. 31/2013, confermava la statuizione di primo grado.

La Suprema Corte, adita, con la decisione in commento ha rigettato il ricorso ritenendo che un'attività agrituristica possa essere inquadrata in quella agricola solo quando l'utilizzazione dell'azienda agricola sia caratterizzata da un rapporto di complementarietà rispetto alle attività agricole essenziali, che devono comunque rimanere principali. Nel caso di specie, la Corte ha condiviso l'orientamento dei giudici di merito nel senso che lo svolgimento dell'attività agrituristica in un *resort* a cinque stelle non consenta di rinvenire caratteristiche di stretta connessione con l'attività agricola tali da sottrarre l'impresa dall'area della commercialità.

Il provvedimento fornisce occasione per qualche riflessione in ordine ad una duplice problematica: in primo luogo, devono approfondirsi i criteri di scelta per la qualificazione giuridica del fenomeno agrituristico, in una logica di costante evoluzione della realtà agricola e della sua interconnessione con elementi propri dell'attività commerciale; meritano poi attenzione le conseguenze della dichiarazione di fallimento di una impresa autoqualificatasi agricola, in ragione del regime cui tale attività in settori dell'ordinamento diversi da quello civilistico (si pensi alle agevolazioni, ma anche al regime previdenziale o dei rapporti di lavoro, o a quello fiscale) è sottoposta.

2. *Criteri di scelta del giudice e loro valutazione.* Il codice civile non utilizza per le attività agrituristiche criteri definitivi specifici. Per precisione, non menziona direttamente l'agriturismo pure considerato nel d.lgs. n. 228 del 2001 che ha modificato l'art. 2135 c.c., mentre un rinvio alla legge speciale accompagna la definizione delle attività di ricezione ed ospitalità citate tra quelle suscettibili di connessione nel terzo comma dell'art. 2135.

È allora affidata all'interprete la individuazione dei connotati che l'attività in esame deve nel concreto presentare per poter essere sottoposta alla disciplina agricola, come si è accennato significativa in più settori dell'ordinamento, in virtù della sua connessione con l'attività agricola principale.

Deve in proposito osservarsi che la regolamentazione della fattispecie non si «applica» ad un fenomeno già esistente nella realtà socio-economica, ma concorre essa stessa a determinarne l'esistenza. In tal modo, la definizione giuridica del fenomeno è il risultato di un processo di selezione degli aspetti della disciplina caratterizzanti l'agriturismo nella sua realtà effettuale¹.

Il ruolo del riferimento all'agricoltura come realtà produttiva caratterizzante e all'agricoltura come individuata normativamente rappresenta la duplice prospettiva cui far riferimento per la individuazione del fenomeno agrituristico.

I giudici di legittimità – come del resto i giudici di merito – hanno qualificato la fattispecie esaminata in

¹ Una affermazione autorevole nel senso del testo viene da Cass. Sez. I Civ. 10 aprile 2013, n. 8690, in *Giur. it.*, 2013, 1818, «L'indagine sulla natura, commerciale o agricola, di un'impresa agrituristica, ai fini della sua assoggettabilità a fallimento, ai sensi dell'art. 1, legge fall., va condotta sulla base di criteri uniformi valevoli per l'intero territorio nazionale, e non già sulla base di criteri valutativi evincibili dalle singole leggi regionali, che possono fungere solo da supporto interpretativo. L'apprezzamento, in concreto, della ricorrenza dei requisiti di connessione tra attività agrituristiche ed attività agricole, nonché della prevalenza di queste ultime rispetto alle prime, va condotto alla luce dell'art. 2135, comma 3, c.c., integrato dalle previsioni della l. 20 febbraio 2006, n. 96 sulla disciplina dell'agriturismo, tenuto conto che quest'ultima costituisce un'attività para-alberghiera, che non si sostanzia nella mera somministrazione di pasti e bevande, onde la verifica della sua connessione con l'attività agricola non può esaurirsi nell'accertamento dell'utilizzo prevalente di materie prime ottenute dalla coltivazione del fondo e va, piuttosto, compiuta avuto riguardo all'uso, nel suo esercizio, di dotazioni (quali i locali adibiti alla ricezione degli ospiti) e di ulteriori risorse (sia tecniche che umane) dell'azienda, che sono normalmente impiegate nell'attività agricola».

termini di prestazione di servizi alberghieri particolarmente qualificata e selezionata, lontana dalla semplicità e frugalità propria dell'agricoltura (e dell'agriturismo, che è fenomeno agricolo). La valutazione è elaborata ponendo attenzione sulla tipologia della realtà, che presentava nella specie dati fortemente marcati e capaci di stupire anche chi non ignori che l'agricoltura si è oggi evoluta nelle manifestazioni di ospitalità turistica; non sono stati ritenuti significativi altri percorsi nel senso di escludere la riconducibilità del fenomeno considerato all'interno della categoria agricola, come ad esempio la riflessione sul rapporto all'interno dell'unica impresa agrituristica tra una attività principale produttiva non articolata ed estesa e una proiezione turistica importante scarsamente fondata sui risultati dell'altra.

Il legislatore ha, nel momento in cui ha ridisegnato i rapporti tra impresa agricola ed altre imprese modificando con il d.lgs. n. 228/2001 l'art. 2135 del codice civile, ricondotto l'agriturismo, «così come disciplinato dalle norme speciali» (art. 3, d.lgs. n. 228), nell'ambito dell'agricoltura; il disegno è arricchito da testi normativi «quadro» come la legge n. 96/2006 recante «*Disciplina dell'agriturismo*»²; anche la genericità delle formule non è evidentemente parsa alla Suprema Corte sufficiente per inserire nel settore agricolo ciò che dalla immagine tradizionale di quel settore si distacca.

La scelta di qualificare la fattispecie in esame (Società agricola Feudi della Medusa s.r.l.) estranea al quadro normativo dell'agriturismo ha utilizzato, come si è prima accennato, la tipologia della realtà, ma non pare contrastare con la tipologia normativa del fenomeno. In particolare, è emerso che la semplice dichiarazione, in un oggetto sociale, di un'attività come agricola, non può essere indice univoco della natura giuridica della impresa, nelle parole dei Supremi giudici: «*poiché è la concreta attività che svolge che la qualifica, non la potenziale attività indicata sul piano meramente lessicale*».

3. *L'agriturismo come ipotesi di confine tra attività agricola, attività commerciale e impresa con oggetto complesso.* L'attività agrituristica ha un contenuto complesso ed articolato comprendendo un'attività di produzione di beni e/o di servizi il cui esercizio conferirebbe a chi la esercita, di regola, la qualifica di imprenditore commerciale, ai sensi dell'art. 2195, comma 1, n. 1, c.c., ma che fonda la qualità di imprenditore agricolo per connessione in virtù del collegamento con le attività agricole principali, ai sensi dell'art. 2135, comma 3, c.c.³.

Spetta dunque al criterio della connessione il compito di meglio delineare il sottile confine tra materia agricola e materia commerciale tale da consentire l'attrazione di alcune attività nell'ambito della prima, con la conseguente applicazione alle stesse della disciplina dettata per quest'ultima.

L'art. 1, del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, ha modificato la nozione di «*imprenditore agricolo*» disciplinata all'art. 2135 c.c., statuendo che «*è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse*», interpretando poi normativamente la definizione con riferimento alla sussistenza di un ciclo biologico o di una fase necessaria del medesimo ed alla utilizzabilità di fondo, bosco, acque dolci, salmastre o marine. Quale effetto della citata novella, il concetto giuridico di imprenditore agricolo si è esteso, con la modificazione di quello che sotto la previgente disciplina risultava il limite tra le distinte categorie dell'imprenditore commerciale e dell'imprenditore agricolo nel senso di ridimensionamento della prima⁴.

² L'art. 2 della l. 20 febbraio 2006, n. 96, così dispone: «1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali».

³ F. ALBISINNI, in *Commento all'art. 2*, in AA.VV. *Commento alla legge 26 febbraio 2006, n. 96 «Disciplina dell'agriturismo»*, in *Riv. dir. agr.*, 2006, I, 600; A. CARROZZA, *Agriturismo*, in N. IRTI (a cura di), *Diz. dir. priv.*, IV, *Diritto agrario*, Milano, 1983, 63 ss.; M. COSSU, *Ancora sul fallimento della S.p.A. agricola: il caso dell'impresa florovivaistica*, in *Riv. giur. Sarda*, 2003, 341 ss.; C.A. GRAZIANI, *Commento all'art. 2*, in AA.VV. *Commento alla legge 26 febbraio 2006, n. 96 «Disciplina dell'agriturismo»*, cit., 407 ss.; P. MASI, *Attività agricole e attività connesse*, in *Riv. dir. civ.*, 1973, II, 93 e 106; ID., *Le attività connesse*, in N. IRTI (a cura di), *Manuale di diritto agrario*, Torino, 1978, 89 ss.

⁴ L'esigenza di non fermarsi a valutazioni meramente quantitative è stata sostenuta da Cass. Sez. I Civ. 17 luglio 2012, n. 12215, in *Giust. civ.*, 2012, 10, I, 2305, «La nozione d'imprenditore agricolo, contenuta nell'art. 2135 c.c., nel testo conseguente la

L'impresa agricola ha così avuto prospettive di sviluppo nell'economia di mercato, superando la rigidità del collegamento al fondo ed aprendosi verso orizzonti ampi e variegati⁵.

Tenuto conto della complessità dell'oggetto dell'impresa agrituristica occorre in questa sede riflettere sul rapporto che si sviluppa tra il momento dell'agricoltura e il momento commerciale, posto che l'attività agrituristica segue logiche variegata e complesse⁶. Da un lato l'attività di ricezione e ospitalità, nonché quella di somministrazione di pasti e bevande presentano i caratteri tipici di ogni ospitalità alberghiera, dall'altro lato l'attività di valorizzazione e sviluppo del territorio e la connessione con l'attività agricola consentono di acquisire una peculiare posizione di proiezione dell'impresa agricola nel mercato e una presenza nel mercato con regole dell'agricoltura in virtù del rapporto di connessione anche quando l'evoluzione tecnica si manifesta; certamente il ricorso a servizi innovativi e tecnicamente qualificati non è in assoluto incompatibile con la qualifica agraria, qualora la funzionalità non «sconfini» come nella situazione sottoposta a giudizio della Cassazione nel lusso.

La complessità dell'oggetto dell'attività è il riflesso del fatto che, la destinazione dei prodotti e dei servizi agli utenti è complessa, articolata ma non rigida (in quanto dipende dalle caratteristiche dell'azienda e dalle scelte poste in essere degli utenti). L'interesse dell'operatore economico è quello di evitare l'alternativa all'agriturismo con la titolarità di due distinte imprese, una agricola e una commerciale, e quindi di offrire qualità nell'integrazione dei prodotti della sua attività principale e nella organizzazione e prestazione dei servizi di ospitalità.

Va qui sottolineata l'importanza di non frustrare gli importanti passi avanti che il fenomeno agrituristico ha compiuto nel tentativo di affermarsi in Italia, e, se possono condividersi stupore e perplessità dei giudici di fronte a caratteristiche non tradizionali in ipotesi molto particolari, deve chiarirsi che la stessa preoccupazione e l'incertezza conseguente nell'innovare sarebbero di danno al settore; in altri termini, una precisazione normativa della operatività della connessione risulterebbe di indubbio vantaggio.

4. *Spunti sull'inquadramento dell'agriturismo come attività connessa e sull'applicazione del criterio della prevalenza.*

L'indagine sulla sussistenza della connessione appare rilevante ai fini della qualifica della attività oggetto di analisi, considerato che essa è espressione della stretta interdipendenza e relazione che si crea tra le attività agricole *ex se* e quelle aventi natura diversa.

Può ricordarsi che il legislatore, che ha modificato nel 2001 l'art. 2135 del codice civile, ha sostituito il criterio della normalità con quello della prevalenza, ad esempio riferita al rapporto nelle attività di commercializzazione dei prodotti tra quelli provenienti dall'attività agricola principale e quelli di provenienza esterna. Disciplinando l'agriturismo, la legge quadro n. 96 del 2006 (con valenza non universale e ad esempio non significativa in Regioni a statuto speciale e Province autonome) ha richiamato un criterio di prevalenza dell'attività principale rispetto a quella agrituristica connessa, non precludendo,

modifica introdotta con il d.lgs. n. 228 del 2001, ha determinato un notevole ampliamento delle ipotesi rientranti nello statuto agrario, avendo introdotto mediante il richiamo alle attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico, anche attività che non richiedono una connessione necessaria tra produzione e utilizzazione del fondo, essendo sufficiente a tale scopo il semplice collegamento potenziale o strumentale con il terreno invece che reale come richiesto nella nozione giuridica ante vigente; con la conseguenza che ai fini dell'assoggettamento a procedura concorsuale l'accertamento della qualità d'impresa commerciale non può essere tratto esclusivamente da parametri di natura quantitativa, non più compatibili con la nuova formulazione della norma».

⁵ M. COSSU, *La «nuova» impresa agricola tra diritto agrario e diritto commerciale*, in *Riv. dir. civ.*, III, 2003, 73 ss.

⁶ Sul punto, Cass. Sez. I Civ. 24 marzo 2011, n. 6853, in *Dir. giur. agr. al. amb.*, 2011, 10, 629, con nota di S. CARMIGNANI, si è così espressa «a norma dell'art. 2135 c.c. - nel testo *ratione temporis* applicabile, anteriore alla novella di cui al d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 - è qualificabile come attività agricola quella diretta alla coltivazione del fondo e costituente forma di sfruttamento del fattore terra, sia pure con l'ausilio delle moderne tecnologie, nonché quella connessa a tale coltivazione, che si inserisca nel ciclo dell'economia agricola; ha, invece, carattere commerciale o industriale ed è, quindi, soggetta al fallimento, se esercitata sotto forma di impresa grande e media, quell'attività che, oltre ad essere idonea a soddisfare esigenze connesse alla produzione agricola, risponda a scopi commerciali o industriali e realizzi utilità del tutto indipendenti dall'impresa agricola o, comunque, prevalenti rispetto ad essa».

nella lettera, che l'impresa agrituristica possa utilizzare prodotti da somministrare ai turisti acquistati in misura maggiore di quelli prodotti direttamente o magari provenienti da aziende agricole della zona (come è immaginabile che possa nell'esperienza accadere).

L'esatta interpretazione del nuovo criterio di «prevalenza», per determinare la misura della connessione, appare centrale ancorché le leggi speciali possono intervenire sul punto in termini non omogenei, e riferimenti puntuali manchino: così la prevalenza dell'attività principale potrebbe cogliersi nella dimensione patrimoniale e nella rilevanza economica, negli utili prodotti, nel numero degli addetti, o in altro.

Con riguardo alle attività aventi ad oggetto la fornitura di beni e servizi, la valutazione del criterio della prevalenza potrebbe in particolare effettuarsi in relazione alla importanza del momento organizzativo nella comparazione tra attività principale ed attività connessa⁷.

Uno spunto, raccolto anche dai giudici della Suprema Corte, pare fornito dall'art. 2135, comma 3, c.c., il quale con riferimento alle «attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale o forestale ovvero di ricezione ed ospitalità» menziona «l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata». Il criterio della normalità evocato nella norma non coincide, peraltro, con il significato che in passato veniva attribuito al termine legato a logiche spaziotemporali degli usi agricoli, e potrebbe valere per accertare l'impiego delle attrezzature e risorse agricole nella prestazione dei servizi turistici⁸.

Il giudizio che discende dalla combinazione di prevalenza e normalità pone in sintesi l'accento sui caratteri della sistematicità e continuità dell'impiego delle attrezzature e risorse agricole in questione. Non va escluso, ovviamente, il ricorso a strumenti per la ospitalità non derivanti dallo svolgimento dell'attività agricola principale e ad esempio l'esistenza di una piscina – ma lo stesso varrebbe per altre strutture anche citate nella sentenza in commento, quando isolatamente considerate e prive di caratteristiche marcatamente espressive di turismo di lusso – non consentirebbe di escludere che si tratti di agriturismo. La Corte, nel caso di specie, ha così ritenuto che lo svolgimento dell'attività di degustazione dei vini – a quanto si comprende non necessariamente ottenuti da vigne proprie – non fondasse connessione con l'attività principale.

5. *Accertamento del giudice fallimentare, difformità con la realtà dichiarata e confronto con il regime agricolo applicato all'impresa.* Le problematiche connesse all'estensione dell'accertamento da parte del giudice di una realtà diversa da quella dichiarata ed a natura ed effetti di quell'accertamento sollecitano riflessioni ulteriori.

Nel caso in questione, la Suprema Corte non ha ignorato le norme sull'agriturismo, ma non le ha applicate ritenendo il caso della realtà non ascrivibile alla fattispecie. È fuori discussione che la qualifica agricola dichiarata non precluda al giudice di effettuare un controllo sulla sua effettiva sussistenza e interessa allora chiedersi come la affermazione di una natura commerciale incida – anche al di là della operatività del fallimento che in astratto non implicherebbe necessariamente una cessazione definitiva dell'impresa – sullo speciale regime cui è (ed è stata nel tempo fino a quell'accertamento) soggetta l'impresa agricola.

Venendo agli effetti della sentenza che dichiara il fallimento dell'impresa agricola, questa dovrebbe incidere sull'immagine e sullo statuto dell'impresa stessa, per i quali basterebbe pensare alla stessa utilizzabilità della terminologia «agricola» o alla pubblicità nel registro delle imprese – anche se occorre sottolineare che le tecniche e le scelte di reazione sono condizionabili dalle valutazioni dei soggetti preposti a rimuovere la rilevanza della qualifica stessa⁹.

Può qui solo accennarsi che, benché nel caso *de quo* la Suprema Corte non abbia fornito indicazioni anche

⁷ R. ALESSI, *L'impresa agricola*, in P. SCHLESINGER (diretto da), *Il codice civile. Commentario*, II, 2011, 171 e ss.; L. BUTTARO, *Corso di diritto commerciale*, II, Torino, 2015, 116 ss.; A. GERMANÒ, *Manuale di diritto agrario*, VIII, Torino, 2016, 91 e ss.; A. JANNARELLI - A. VECCHIONE, *L'impresa agricola*, in V. BUONOCORE (diretto da), *Trattato di diritto commerciale*, Torino, 2009, 280 e ss.

⁸ L. BUTTARO, *Corso di diritto commerciale*, cit., 117.

⁹ C. IBBA, *La pubblicità delle imprese*, Padova, 2006, 73 ss.; A. PAVONE LA ROSA, *Il registro delle imprese. Contributo alla teoria della pubblicità*, Milano, 1954, 565 ss.

indirette, sarebbe rimesso agli uffici preposti al registro delle imprese il compito di procedere alla modifica dell'iscrizione della società fallita – nel caso prevedibilmente già effettuata oltre che nella sezione speciale in quella ordinaria sulla base della forma di società a responsabilità limitata - con conseguente cancellazione dalla sezione speciale o almeno annotazione dell'intervenuta dichiarazione di fallimento, non essendovi più corrispondenza fra attività dichiarata ed attività effettiva, soprattutto in vista dell'applicazione del regime ordinario cui deve essere sottoposta l'attività concretamente esercitata. E andrebbero forse approfonditi anche i rapporti con terzi, ma anche Istituzioni, in ragione del finanziamento e/o delle agevolazioni di cui le attività agricole sono spesso destinatarie.

6. *L'impresa agricola fallita tra diritto commerciale e fallimentare, anche in vista di una nuova collocazione nel mercato.* L'ampia nozione di imprenditore agricolo dettata dall'art. 2135 c.c., estesa mediante il richiamo alle attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico anche ad attività che non richiedono una connessione necessaria tra produzione e utilizzazione del fondo, essendo sufficiente a tale scopo il semplice collegamento potenziale o strumentale con il terreno invece che reale come richiesto nella nozione giuridica previgente, ha ridotto le differenze tra materia agricola e materia commerciale fondate proprio sulla natura fondiaria della prima esistenti al momento della emanazione del codice civile e della legge fallimentare, nel 1942.

Anche in passato, non erano mancate in dottrina affermazioni nel senso che tale esclusione aveva rappresentato un ingiustificato privilegio per talune fattispecie di produzione primaria organizzate in forme tecniche evolute nelle quali «agricolo» pare per tradizione il solo prodotto commercializzato¹⁰.

Si aggiunge ora, nello stesso senso, la previsione contenuta nello schema di disegno di legge delega recante «*Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza*», elaborato dalla Commissione ministeriale istituita dal Ministro della giustizia con decreto 28 gennaio 2015, che all'art. 2, lett. e) intende estendere il procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza ad «ogni categoria di debitore, sia esso persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un'attività commerciale, industriale, agricola o artigianale (...)».

Tale previsione apre nuovi scenari, legati in parte all'estensione del concetto di imprenditore agricolo e al fatto che oggi l'impresa agricola all'interno del sistema sembra, secondo alcuni autori, sia divenuta un contenitore sempre più ampio di attività di diversa natura e specie; scenari forse connessi anche al fatto che l'evoluzione tecnologica negli ultimi anni ha inciso in modo significativo sulle attività volte alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico (si pensi ad esempio alle coltivazioni in serra che consentono di ridurre al minimo gli effetti degli agenti atmosferici)¹¹. Va in proposito peraltro ricordato che la unità di regime nel settore delle procedure concorsuali non mira alla eliminazione, in altri settori fondamentale e presente anche nelle regole dell'Unione europea, tra agricoltura e ambiti di operatività dell'imprenditore commerciale.

In attesa di eventuali progressi dell'iter legislativo del disegno di legge citato, la riflessione sulla sorte dell'impresa agricola fallita e sulla sua possibile ricollocazione nel mercato richiama di nuovo l'interrogativo nella individuazione delle regole tra quelle commerciali e quelle agricole, con conseguente ruolo significativo dell'interprete.

In particolare, potrebbe allora prospettarsi l'applicazione all'impresa agricola fallita – oggi per accertamento di qualifica diversa, come nel caso in commento; e magari in futuro per disposizione normativa ad essa riferita, a seguito di modifica legislativa – degli istituti volti a salvaguardare la continuità dell'attività e dei rapporti di lavoro, come esercizio provvisorio o affitto e vendita dell'azienda o di rami dell'azienda nel fallimento, ovvero concordato nelle diverse forme anche di recente innovate dal

¹⁰ G. PISCIOTTA, *L'impresa agricola tra mercato e statuto speciale*, in *Giuretra, Riv. dir. ec. trasporti e amb.*, VII, 2009; G. FERRI, *Manuale di diritto commerciale*, a cura di C. Angelici e G.B. Ferri, XIV, Milano, 2015, 34-39; L. BUTTARO, *Corso di diritto commerciale*, cit., 2015.

¹¹ L. BUTTARO, *Corso di diritto commerciale*, cit., 120.

legislatore; e si tratterebbe per i portatori di interessi alla prosecuzione dell'iniziativa economica di occasioni la cui fruizione non sarebbe stata all'origine prevedibile. Fermo resta che le qualifiche di ciò che è gestito dalla procedura o viene ceduto a terzi sarebbero allora da determinare in concreto di volta in volta da parte degli organi della procedura sulla base di valutazioni che da quella della insolvente impresa originaria prescinderebbero.

Eleonora Tolino